

COMUNE DI LEDRO PROVINCIA DI TRENTO

CAPITOLATO SPECIALE PER

**L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOPRA SOGLIA COMUNITARIA DI GESTIONE DEL
NIDO D’INFANZIA**

-PARTE AMMINISTRATIVA -

-PARTE TECNICA-

Costituisce oggetto del presente appalto la gestione del nido d’infanzia del Comune di Ledro, comprensivo del servizio di ristorazione, per un numero massimo di posti a tempo pieno equivalente pari a 35. Il Comune di Ledro non garantisce la copertura di tutti i 35 posti disponibili presso l’asilo nido.

CIG. 8507986427

INDICE

Parte amministrativa

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto	
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività	
Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore	
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante	
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi	
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto	
Art. 7 – Durata del contratto	
Art. 8 – Importo del contratto	
Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto	
Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto	
Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto	
Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità	
Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso	
Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto	
Art. 15 – Vicende soggettive dell'appaltatore	
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto	
Art. 17 – Subappalto	
Art. 18 – Tutela dei lavoratori	
Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto...	
Art. 20 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto	
Art. 21 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati	
Art. 22 – Sicurezza	
Art. 23 – Elezione di domicilio dell'appaltatore.....	
Art. 24 – Trattamento dei dati personali	
Art. 25 – Garanzia definitiva	
Art. 26 – Obblighi assicurativi	
Art. 27 – Penali	
Art. 28 – Risoluzione del contratto	
Art. 29 – Recesso	
Art. 30 – Definizione delle controversie	
Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	

Art. 32 – Obblighi in materia di legalità	
Art. 33 – Spese contrattuali	
Art. 34 – Disposizioni anticorruzione	
Art. 35 – Norma di chiusura	

Parte tecnica

Art. 36 – Descrizione dell’attività di gestione e condizioni di espletamento	
Art. 37 – Destinatari del servizio	
Art. 38 – Periodo di apertura ed orario del servizio	
Art. 39 – Obblighi a carico dell’appaltatore	
Art. 40 – Obblighi a carico della stazione appaltante	
Art. 41 - Corrispettivo del servizio	
Art. 42 – Modalità di liquidazione e pagamento del corrispettivo	
Art. 43 – Rette.....	
Art. 44 – Personale dell’appaltatore.....	
Art. 45 – Integrazione dei bambini con bisogni educativi speciali.....	
Art. 46 – Formazione del personale.....	
Art. 47 – Attività di pulizia.....	
Art. 48 – Servizio di ristorazione.....	
Art. 49 – Responsabilità.....	

- **Allegato 1:** *Oneri specifici del servizio di ristorazione*
- **Allegato 2:** *Istruzioni del titolare trattamento al Responsabile trattamento*
- **Allegato 3:** *Planimetrie*
 - a) *Piano terra*
 - b) *Piano primo*
 - c) *Piano secondo*

- PARTE AMMINISTRATIVA -

Art. 1 - Oggetto e finalità dell'appalto

1. Costituisce oggetto del presente appalto la gestione del nido d'infanzia del Comune di Ledro, comprensivo del servizio di ristorazione, per un numero massimo di posti a tempo pieno equivalente pari a 35. Il numero dei posti fruibili a tempo ridotto è determinato nel numero massimo di 4 (per ogni turno mattutino o pomeridiano) sul totale dei posti disponibili. Il Comune di Ledro non garantisce la copertura di tutti i 35 posti disponibili presso l'asilo nido.
2. Le prestazioni oggetto d'appalto si configurano nell'organizzazione del servizio di nido d'infanzia a tempo pieno e ridotto (part time) per l'accoglienza dei bambini dai 3 ai 36 mesi di età e, comunque, fino all'inserimento alla scuola dell'infanzia, in tal modo, la stazione appaltante si propone di offrire un sistema di opportunità educative per favorire, in collaborazione con le famiglie, l'armonico sviluppo psico-fisico, affettivo e sociale dei bambini e delle bambine della Valle di Ledro finalizzato alla gestione condivisa delle responsabilità genitoriali, alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, alla conciliazione dei tempi di vita dei genitori, nonché alla diffusione della cultura e dei diritti dell'infanzia.
3. L'appalto non è suddiviso in lotti per le ragioni indicate nel provvedimento a contrarre.

Art. 2 - Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di nido d'infanzia, di cui all'art. 1, ha esecuzione presso gli immobili di proprietà comunale siti a Ledro – Tiarno di Sotto in Piazza San Giovanni Bosco 9.
2. L'appaltatore deve garantire le seguenti attività:
 - la predisposizione del progetto pedagogico ed educativo, il suo eventuale adeguamento,
 - la cura del rapporto con le famiglie degli utenti e con i Servizi preposti del Comune di Ledro,
 - la gestione e l'organizzazione del personale,
 - l'organizzazione interna,
 - la manutenzione ordinaria dei beni assegnati in uso,
 - il servizio di ristorazione in conformità ai criteri minimi ambientali (CAM) DM 65 - 10 marzo 2020, per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari.
 - la cura degli spazi,
 - provvedere alla pulizia dei locali, delle relative pertinenze, delle aree verdi, degli arredi, degli apparecchi e delle attrezzature messi a disposizione,
 - l'acquisto di beni e servizi necessari allo svolgimento dell'attività,
 - la manutenzione ordinaria degli immobili e dei beni assegnati in uso, nonché le altre prestazioni previste dal presente Capitolato e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara.
3. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato, parte amministrativa e parte tecnica e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara, nonché dell'offerta tecnica.

Art. 3 - Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 5.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata

esecuzione dei servizi.

4. L'appaltatore deve comunicare prima dell'avvio del servizio il nominativo del Responsabile per l'esecuzione del contratto, oltre al nominativo di un suo sostituto in caso di inadempimento.

5. L'appaltatore deve garantire la continuità della regolare erogazione del servizio di nido d'infanzia senza interruzioni di sorta per tutta la durata dell'affidamento del servizio medesimo.

6. Nell'erogazione del servizio, l'appaltatore deve attenersi agli standards e criteri di funzionamento definiti dalla normativa provinciale e comunale vigente, nonché da ulteriori documenti adottati dall'amministrazione comunale.

7. L'appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale.

Art. 4 - Obblighi a carico della stazione appaltante

1. La stazione appaltante provvede a:

a) mettere a disposizione dell'aggiudicatario la sede indicata nell'art. 2;

b) concedere in uso gli arredi e le attrezzature, necessarie per l'espletamento del servizio, così come indicati nell'inventario redatto al momento della consegna formale dei locali;

c) effettuare il pagamento del corrispettivo secondo le modalità indicate nell'art. 13 del presente Capitolato;

d) provvedere alla manutenzione straordinaria dell'immobile, delle relative pertinenze e degli impianti affidati in dotazione. Rientrano fra gli interventi di manutenzione straordinaria tutti gli interventi di riparazione o sostituzione di componenti deteriorati per vetustà, in modo da mantenere l'edificio e i connessi impianti tecnologici nello stato idoneo per servire alla destinazione d'uso. Sono inoltre da considerarsi interventi di manutenzione straordinaria quelli derivanti dalla necessità di adeguamento normativo di parti edilizie o impiantistiche in relazione a disposizioni legislative o regolamentari emanate successivamente alla consegna dell'immobile.

2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di addebitare all'aggiudicatario le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria urgente, qualora la necessità degli stessi non sia stata comunicata dall'aggiudicatario all'Amministrazione comunale entro 48 ore dalla rilevazione.

Rimangono comunque a carico dell'aggiudicatario i danni subiti dal personale, utenti e/o terzi a causa della mancanza di interventi di manutenzione straordinaria della struttura qualora l'aggiudicatario non abbia provveduto ad avvisare l'Amministrazione comunale di imperfezioni, rotture e di qualsiasi altro evento che possa determinare l'insorgere della necessità di interventi di manutenzione straordinaria.

3. Effettuare la raccolta delle domande di iscrizione.

4. Elaborare le graduatorie di ammissione al nido.

5. Consegnare all'appaltatore ogni documentazione utile ai fini della gestione del servizio.

6. Riconoscere all'appaltatore quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, i costi diretti derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, mediante modifica del contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a) della L.P. 2/2016.

7. L'immobile, le relative pertinenze, gli impianti fissi e le attrezzature necessarie sono consegnati all'aggiudicatario per tutta la durata del servizio, nello stato in cui si trovano, esclusivamente per la gestione dell'attività. In sede di consegna del servizio, verrà redatto apposito verbale, sottoscritto dall'aggiudicatario per accettazione, avente ad oggetto l'analitica descrizione della dotazione di arredi e attrezzature; analoga operazione verrà compiuta al termine del servizio

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *"Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26*

febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012" e sss.mm. ed i.;

b) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;

c) il Decreto D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»";

d) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

e) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23", per quanto applicabili;

f) la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

g) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

h) la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

i) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.";

j) le norme del codice civile;

k) la Legge Provinciale 12 marzo 2002 n.4 e ss.mm.;

l) il vigente Regolamento di gestione dell'asilo nido comunale di Ledro.

–Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

–Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso.

–In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 6. Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

a.1) il capitolato speciale d'appalto, parte amministrativa parte tecnica;

a.2) Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati ";

a.3) l'offerta tecnica dell'appaltatore;

a.4) l'offerta economica dell'appaltatore (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali dell'operatore economico);

- a.5) il DUVRI;
- a.6) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
- a.7) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di gara, con successive indicazioni di cui all'art. 26, comma 3, della L.p. n. 2/2016;
- a.8) gli allegati relativi alle modalità di applicazione delle clausole di tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto qualora ricorra l'ipotesi disciplinata dal comma 4 quater dell'art. 32 della L.p. n. 2/2016.

2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 7. – Durata del contratto

1. La durata dell'affidamento è di 3 anni educativi decorrenti presumibilmente dal 1 settembre 2021.
2. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'aggiudicatario l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicatario stesso tramite comunicazione PEC. Nel caso in cui il contratto non venisse stipulato entro lo stesso termine del 31 agosto 2021 e l'amministrazione non procedesse entro lo stesso termine del 31 agosto 2021 all'ordine di avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, i tre anni educativi decorreranno dal primo settembre dell'anno educativo successivo alla stipula (o alla richiesta di avvio del servizio nelle more della stipula). Per anno educativo si intende il periodo intercorrente dal 1° settembre al 31 luglio di ogni anno.
3. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni economiche e tecniche offerte, per un periodo massimo complessivo di ulteriori 2 (due) anni educativi. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del contratto originario.
4. L'avvio dell'esecuzione del contratto è subordinato alla firma del verbale di avvio del servizio con contestuale consegna dell'immobile.
5. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, per una durata massima pari a 1 anno educativo, per un importo complessivamente massimo pari al corrispettivo aggiudicato in sede di gara, e rapportato ad un anno educativo, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenze. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Art. 8. - Importo del contratto

6. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto, del presente capitolato, parte amministrativa e parte tecnica, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
7. L'importo del corrispettivo è considerato comprensivo di tutti i costi necessari a garantire la completa gestione della struttura secondo quanto previsto dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata dall'affidatario in sede di gara; a tale importo deve essere aggiunta l'I.V.A., se dovuta, a termini di legge

Art. 9 - Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 10 - Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.
2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.
4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore.
5. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art.12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. Il corrispettivo dovuto all'appaltatore viene determinato al momento dell'aggiudicazione in base all'offerta economica presentata dal soggetto risultato vincitore ed è dovuto per ogni posto occupato per il periodo settembre-luglio di ogni anno educativo (11 mesi all'anno), inclusi i periodi di interruzione per vacanze in corrispondenza di festività natalizie e pasquali. L'importo unitario (determinato applicando la percentuale di sconto offerta sull'importo a base di gara) offerto è fisso e invariabile per l'intera durata del Contratto.
2. Il numero di posti occupati si determina mensilmente con riferimento al numero di bambini iscritti in quel mese (sia a tempo pieno che ridotto), che non potrà essere mai superiore alla massima capienza della struttura. Nel caso di bambini iscritti a tempo ridotto, il compenso da corrispondere all'appaltatore sarà pari al 70% del prezzo fisso definito per ogni posto occupato.
3. In caso di mancata prestazione del servizio per sciopero o altre cause imputabili all'appaltatore, la quota mensile per ogni posto occupato verrà proporzionalmente ridotta nella misura di 1/30 per ogni giorno di mancata prestazione, fino al giorno della ripresa del servizio.
4. La quota mensile verrà corrisposta al 50% per ogni posto occupato a decorrere dal 16° giorno del mese o dismesso entro il 15° giorno.
5. Il corrispettivo mensile potrà essere decurtato delle somme corrispondenti ad eventuali penali, come previste del presente Capitolato.
1. Il corrispettivo dovuto per il servizio prestato viene pagato in 11 rate mensili posticipate per ogni anno educativo (1 settembre – 31 luglio) a seguito di emissione da parte dell'appaltatore di regolare fattura o di documento fiscalmente valido ai sensi della vigente normativa, fatto salvo quanto previsto all'art. 17, comma 3, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.
6. Nel caso di ATI la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto.
7. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità in corso di esecuzione, secondo le

modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

8. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

9. In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

10. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

11. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

12. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite ed allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di conformità con esito positivo secondo la normativa vigente.

Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. Il Comune di Ledro si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche attraverso propri delegati; a tal fine, l'appaltatore, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

2. Il Comune di Ledro evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere il Comune di Ledro, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare assolvimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 27 del presente capitolato.

3. Il Comune di Ledro si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, incidenti sul servizio in modo pregiudizievole, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 – Vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 16 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016.

2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

Art. 17 – Subappalto

1. In conformità di quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 26 della L.P. n. 2/2016, ed è limitato alla manutenzione ordinaria e le pulizie straordinarie dell'immobile e relative pertinenze, da effettuarsi in orario extrascolastico, qualora l'appaltatore abbia presentato apposita dichiarazione in sede di offerta.

2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:

a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;

b) entro 10 (dieci) giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;

c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;

d) la stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.

4. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.

5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti

coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

6. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

7. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c bis) del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 19 - Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto

1. Fermo quanto stabilito dall'art. 20 del presente capitolato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, nel presente appalto trovano applicazione disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Cooperative Sociali ed integrativo provinciale, giusta deliberazione della Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:
unicamente le seguenti voci:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) ROL ed ex festività;
- g) modalità di cambio appalto.

2. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL e CCPL di riferimento formerà una quota (c.d. "indennità appalto") che sarà riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento della prestazione lavorativa nell'appalto di servizi di interesse provinciale. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR matureranno pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.

3. Ai sensi del punto 2 del citato Protocollo del 21 febbraio 2013, qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità di appalto non verrà incrementata. Qualora durante l'appalto l'impresa aggiudicataria, che applica CCNL o CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

Art. 20 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, della L.p. 2/2016, l'appaltatore è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro -, esistenti alla data del 30/09/2020. È fatta salva l'applicazione di previsioni della

contrattazione collettiva, se più favorevoli. A tal fine è allegata al presente capitolato la "Tabella A".

2. Le assunzioni sono effettuate in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti come sopra individuato nel caso in cui detta riduzione sia giustificata, in sede di verifica di congruità dell'offerta, con riguardo ad innovazioni tecnologiche oppure alla disponibilità di personale dipendente dell'offerente che potrebbe essere destinato all'esecuzione dell'appalto senza essere distolto da altre attività dell'operatore economico, in relazione a quanto indicato in offerta. La documentazione prodotta in sede di gara ed eventualmente anche quella prodotta a giustificazione in sede di verifica della congruità dell'offerta costituisce precisa obbligazione contrattuale. In questi casi l'aggiudicatario effettua, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, per la verifica del trattamento garantito al personale impiegato nell'appalto precedente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 32 della Lp. n. 2/2016, il confronto assume a oggetto le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da gestire, contemperando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti. L'accordo tra le parti può essere assunto anche in deroga a quanto previsto dal comma 4 bis dell'art. 32 della L.p. n. 2/2016 ed è trasposto in un verbale sottoscritto dalle parti medesime. In caso di dissenso, le parti redigono un verbale di mancato accordo in cui, tra l'altro, l'aggiudicatario indica i motivi in virtù dei quali assume il personale impiegato nell'appalto precedente in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti individuato negli atti di gara. In entrambi i casi, l'aggiudicatario invia copia del verbale all'amministrazione aggiudicatrice.

3. L'appaltatore, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto da questo articolo anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, in forma anonima, le informazioni, anche con riguardo ad eventuali cause di lavoro in essere, relative al proprio personale dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, attraverso la compilazione dell'"*Elenco del personale*", recante i dati contenuti nella "Tabella A" allegata al presente capitolato.

L'elenco è formato con riferimento alla data indicata nella richiesta della stazione appaltante.

4. L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta la risoluzione del contratto qualora ricorrano i presupposti di grave inadempimento, secondo quanto previsto dall'art. 108, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. Qualora non ricorra il caso di grave inadempimento, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l'applicazione di una penale commisurata alla gravità della violazione, secondo quanto previsto dall'art. 27 del presente capitolato.

Art. 21 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati

1. In considerazione della particolarità dell'utenza del servizio e il numero esiguo degli operatori coinvolti, l'affidatario è esonerato dall'obbligo di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, che possono lavorare nella Provincia autonoma di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo;

Art.22 – Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti e collaboratori a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..

3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.
5. Per l'esecuzione del servizio oggetto di questo capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore è tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, come stabilito nel DUVRI. I costi diretti derivanti dall'applicazione di dette misure sono riconosciuti dall'amministrazione aggiudicatrice all'appaltatore quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il periodo di applicazione delle stesse, mediante modifica del contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a) della L.p. 2/2016. Non sono riconosciuti all'operatore economico indennizzi o risarcimenti per l'eventuale protrazione del termine contrattuale a seguito dell'applicazione delle predette misure di prevenzione.

Art. 23 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore deve indicare nel contratto di appalto una sede/recapito sul territorio provinciale, dove eleggerà il proprio domicilio, anche ai sensi dell'art. 47 del codice civile, nel caso in cui tale sede/recapito non corrispondesse alla sede legale.

Art.24 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è il Comune di Ledro, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.
2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'appaltatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "*Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati*" al presente capitolato speciale d'appalto, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

Art. 25 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva dovrà essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante dovrà essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Rovereto".
6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

Art. 26 – Obblighi assicurativi

1. L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.
2. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi. Il Comune è inoltre esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto.
4. A tale scopo l'appaltatore si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO) con primaria compagnia di assicurazione e per l'intera durata del contratto, in cui venga esplicitamente indicato che la stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti.
5. La polizza assicurativa RCT dovrà prevedere la copertura dei danni per la responsabilità civile verso terzi ivi compresi i bambini iscritti o frequentanti il nido d'infanzia o comunque presenti occasionalmente all'interno della struttura e relative pertinenze. La polizza R.C., derivante dall'esercizio di nidi d'infanzia, deve prevedere che la qualifica di terzo sia estesa a tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro anche nel caso di partecipazione, anche occasionale, alle attività dell'Assicurato. L'assicurazione deve comprendere la responsabilità civile derivante da colpa grave dell'Assicurato aggiudicatario e/o dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere.
6. La polizza RCT dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore ad Euro 10.000.000,00.-.
7. La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.
8. A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a Euro 10.000.000,00.- per sinistro con il limite di Euro 2.500.000,00.- per persona.
9. Il soggetto aggiudicatario si impegna inoltre a provvedere alla garanzia assicurativa per gli infortuni dei bambini.
10. L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato (bambino iscritto o frequentante il nido d'infanzia o comunque occasionalmente presente all'interno della struttura e relative pertinenze) subisca durante la frequenza e la partecipazione alle attività organizzate dal nido senza eccezione alcuna ad esclusione di quei sinistri che siano già stati risarciti in base alle polizze stipulate secondo quanto disposto dal presente articolo. I massimali della polizza infortuni dovranno essere previsti nella misura minima di:
 - o morte euro 260.000,00.-;
 - o invalidità permanente euro 400.000,00.-;
 - o diaria da ricovero euro 50,00.-;
 - o rimborso spese mediche euro 5.200,00.-.
11. La polizza andrà a regolazione premio sulla base del numero effettivo dei bambini iscritti ai nidi d'infanzia. Dovrà inoltre essere compresa la garanzia per il contagio da virus HIV.
12. Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla stazione appaltante prima dell'inizio del servizio. All'inizio di ogni anno educativo dovrà essere presentata copia della relativa quietanza del versamento del premio annuale.
13. La mancata trasmissione della copia della polizza prima dell'avvio del servizio o delle relative quietanze entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta espressa dell'Amministrazione, dà la facoltà all'Amministrazione stessa di applicare la penale massima prevista dall'art. 25, lett. f) e, in caso di ulteriore ritardo, di procedere alla risoluzione dell'affidamento secondo il disposto dell'art. 28 del presente capitolato.

Art. 27 – Penali

1. In caso di ritardo nell'espletamento della prestazione e qualora non sia stata concessa dal Comune un'eventuale proroga, verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo.
2. Qualora si verificano, da parte dell'appaltatore, comprovate carenze di gestione, comportamenti irrispettosi nei confronti dell'utenza, o qualsiasi altro fatto che costituisca inadempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata

in sede di gara, il Comune procede alla contestazione scritta delle infrazioni all'appaltatore, tramite comunicazione PEC. L'appaltatore deve rispondere per iscritto alle infrazioni contestate entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento delle stesse.

3. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte del Comune, lo stesso applicherà le penali di seguito elencate, fatta salva la responsabilità per ulteriori danni che il Comune avesse a subire a causa del l'inadempimento stesso.

4. In particolare, le penali verranno applicate nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto del rapporto personale educativo-bambini: da € 1.000,00.- a € 10.000,00.-;
- b) mancata o inadeguata qualificazione del personale impiegato: da € 500,00.- a € 5.000,00.-;
- c) mancata o inadeguata attuazione del Progetto educativo: da € 500,00.- a € 5.000,00.-;
- d) carenza di gestione che si traducano in un disservizio arrecato all'utenza: da € 1.000,00.- a € 10.000,00.-;
- e) violazioni di normativa igienico-sanitaria ed in materia di sicurezza: da € 500,00.- a € 5.000,00.-;
- f) mancata produzione di documentazione o comunicazioni entro i termini fissati dal presente capitolato o comunque indicati dall'Amministrazione: da € 500,00.- a € 5.000,00.-;
- g) mancato rispetto di ogni altro obbligo previsto dal presente capitolato: da € 500,00.- a € 5.000,00.-.

5. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza o disservizio.

6. Il Comune provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 25 del presente capitolato.

7. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo contrattuale, il Comune procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 28 fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale;

9. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale

Art. 28 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione del presente capitolato;
- e) il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 5 giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dal Comune di Ledro;
- f) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi del personale;
- g) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dal Comune presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine al Comune stesso;
- h) applicazione di penali tali da superare il limite del 10% dell'importo contrattuale.
- i) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- j) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte del Comune;
- k) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- l) grave inosservanza delle norme igienico sanitarie;
- m) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- n) mancata stipulazione delle coperture assicurative richieste
- o) diffusa e motivata insoddisfazione degli utenti;

- p) reiterata violazione del numero minimo di personale richiesto nel presente capitolato con i titoli di studio prescritti.
- q) violazione delle disposizioni di anticorruzione.
3. In caso di risoluzione contrattuale dovuta ai motivi di cui sopra l'Amministrazione comunale procede all'incameramento della garanzia definitiva a titolo di risarcimento del danno, fatti salvi gli ulteriori danni che l'Amministrazione avesse a subire a causa dei fatti sopra indicati e della necessità di procedere ad un nuovo affidamento. Il corrispettivo dovuto per il servizio reso fino a quel momento viene liquidato solo nel momento in cui, incamerata la garanzia definitiva, l'Amministrazione dichiara non sussistere ulteriori danni. In caso contrario l'Amministrazione può trattenere tutto o parte del corrispettivo medesimo a titolo di totale o parziale soddisfazione dei maggiori danni subiti così come quantificati dall'Amministrazione stessa.
4. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Art.29 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 30 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Comune di Ledro e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Rovereto.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:
- *"Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).*
 - *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Ledro, identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.*
 - *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Ledro della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*
 - *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto al Comune di Ledro (...)."*
3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Ledro ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. Il Comune di Ledro verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni

valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico di progetto.

Art. 32 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente al Comune di Ledro ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: *"Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente al Comune di Ledro ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente"*.

Art. 33– Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico dell'appaltatore.

2. L'imposta di bollo è assolta virtualmente dal Comune di Ledro (autorizzazione n.14160/146 d.d. 22/02/2016). Il Comune di Ledro richiederà all'Appaltatore il rimborso dell'importo versato.

Art. 34 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e dal Codice di comportamento del Comune di Ledro approvato con delibera di Giunta comunale n. 121 di data 19 novembre 2014 e visibile sul sito istituzionale del Comune di Ledro, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 35 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente Capitolato.

Parte tecnica

Art. 36 – Sede del servizio e descrizione dell'attività di gestione e condizioni di espletamento

1. La gestione avviene utilizzando i locali destinati a nido d'infanzia di proprietà del Comune

di Ledro (di seguito Comune), nell'immobile ubicato a Tiarno di Sotto in Piazza San Giovanni Bosco 9, le relative pertinenze, gli arredi e le attrezzature messi a disposizione dal Comune e indicati nell'inventario che sarà redatto in occasione dell'immissione nella detenzione dei beni immobili, contestualmente al formale verbale di consegna sottoscritto da entrambe le parti.

L'immobile nel quale ha sede il Servizio viene messo a disposizione dal Comune di Ledro all'Appaltatore per tutta la durata del servizio, completo di arredi, giochi, arredi gioco, e complementi di arredo (salvo suppellettili da cucina, biancheria e altri beni, che, secondo quanto previsto dal presente capitolato, è tenuto a fornire l'Appaltatore), relativamente ai quali viene fornito un inventario, che l'appaltatore provvederà a sottoscrivere per accettazione. L'Appaltatore avrà cura di conservare i beni affidati dal Comune di Ledro con la massima cura e diligenza e a garantire al termine del rapporto contrattuale la riconsegna di una dotazione almeno pari, anche dal punto di vista qualitativo e dell'integrità, a quella consegnata dal Comune di Ledro

2. Per gestione si intende:

- l'organizzazione del servizio di nido d'infanzia ed in particolare l'attuazione del progetto pedagogico e del progetto educativo presentati in sede di gara e il loro adeguamento annuale;
- il servizio ristorazione;
- la cura degli spazi;
- la gestione e l'organizzazione del personale;
- l'organizzazione interna;
- l'acquisto di beni e servizi necessari allo svolgimento dell'attività;
- la manutenzione ordinaria degli immobili e dei beni assegnati in uso, nonché le altre prestazioni previste dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara.

3. L'attività di gestione e di amministrazione del servizio dovranno inoltre rispettare quanto previsto:

- dalla legge Provinciale n. 4 del 12 marzo 2002 e ss.mm e dalle relative deliberazioni attuative;
- dal Regolamento di gestione dell'Asilo nido sovra comunale;
- dai decreti CAM – criteri ambientali minimi di cui all'art 34 del D.lgs 50/2016 relativamente al servizio di ristorazione.

Art. 37 - Destinatari del servizio

1. Il servizio di asilo nido è rivolto ai bambini dai 3 mesi ai 3 anni di età e comunque fino all'acquisizione del diritto all'inserimento alla scuola infanzia. Sono fatte salve eventuali eccezioni previste dalla normativa provinciale di settore e dal Disciplinare recante criteri e modalità di presentazione delle domande di accesso e formazione della graduatoria, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 116 del 31 ottobre 2019.

2. Per l'ammissione al servizio di nido d'infanzia si applicano le modalità di iscrizione e i criteri stabiliti dal Disciplinare recante criteri e modalità di presentazione delle domande di accesso e formazione della graduatoria. L'ammissione avverrà esclusivamente su indicazione dell'ufficio competente. La graduatoria è predisposta dal Comune di Ledro ed approvata dal Funzionario Responsabile.

3. L'assegnazione dei posti al nido d'infanzia viene effettuata seguendo l'ordine di posizione nella graduatoria generale.

Art. 38 - Periodo di apertura ed orario del servizio

1. Il nido d'infanzia posto in gara prevede l'erogazione del servizio a tempo pieno e ridotto dal lunedì al venerdì per l'intero anno educativo. Per anno educativo si intende il periodo dal 1 settembre al 31 luglio dell'anno successivo.

2. L'orario di apertura del servizio è così articolato:

- a. tempo pieno dalle 8.30 alle 17.00, con accoglienza dalle 8.30 alle 9.30 e uscita dalle 15.30 alle 17.00;
- b. tempo ridotto dalle 8.30 alle 12.30, con uscita alle 12.00 alle 12.30, oppure dalle

13.00 alle 17.00, con accoglienza dalle 13.00 alle 13.30;

c. servizio di orario:

- anticipato dalle 7.30 alle 8.30,
- posticipato/anticipato dalle 12.30 alle 13.00 per il tempo ridotto;
- posticipato dalle 17.00 alle 18.30;

per un totale non superiore alle 11 ore di permanenza dei bambini al nido.

3. Le modalità economiche della fruizione del prolungamento di orario del servizio sono definite dal Comune di Ledro che provvede alla riscossione del relativo corrispettivo.

4. L'Amministrazione comunale provvede a comunicare al soggetto aggiudicatario l'elenco degli utenti che, in sede di accettazione del posto, hanno manifestato l'interesse al prolungamento.

5. Eventuali modifiche richieste dall'utente ed intervenute in corso d'anno avranno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'istanza presentata.

6. Eventuali modifiche all'articolazione dell'orario del servizio sono stabilite con provvedimento della giunta comunale, sentito l'aggiudicatario e tenuto conto delle esigenze dell'utenza.

7. Resta inteso che l'aggiudicatario assicura la vigilanza sui bambini in caso di ritardo, anche immotivato, dei famigliari all'orario di uscita senza imputazione di nessun onere economico aggiuntivo.

Art. 39 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. Per tutta la durata del contratto l'appaltatore/affidatario garantisce l'apertura del nido d'infanzia 5 (cinque) giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, secondo gli orari di cui all'art. 38 per il periodo dal 1° settembre al 31 luglio. Complessivamente il nido d'infanzia rimane chiuso al pubblico per 30 (trenta) giorni lavorativi ogni annualità, mese di agosto compreso.

2. L'affidatario deve garantire la continuità della regolare erogazione del servizio di nido d'infanzia senza interruzioni di sorta per tutta la durata dell'affidamento del servizio medesimo.

3. L'affidatario deve inoltre:

➤ fissare un recapito nel territorio provinciale dotato di collegamento telefonico, e-mail e fax, in funzione permanente durante l'orario di apertura del servizio. Presso tale recapito presta attività personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari. A tale recapito sono altresì indirizzate le comunicazioni e le richieste di informazioni e interventi che l'Amministrazione comunale intenda far pervenire all'affidatario;

➤ dare attuazione al progetto educativo che, per il primo anno di affidamento, sarà esclusivamente quello presentato in sede di gara. Per gli anni successivi al primo l'affidatario è tenuto, entro il secondo mese di ogni anno educativo, ad aggiornare e presentare all'ufficio comunale competente il proprio progetto educativo coerentemente con quello presentato in sede di offerta. Qualora l'Amministrazione rilevi incompatibilità con la progettualità comunale del servizio, l'affidatario dovrà adeguarsi alle indicazioni comunali;

➤ presentare annualmente, prima della chiusura dell'anno educativo, una relazione di sintesi finale che illustri i percorsi e le attività educative e, dal punto di vista organizzativo e gestionale, lo svolgimento del servizio e la gestione delle eventuali criticità emerse nel corso dell'anno educativo;

➤ presentare alla prima Assemblea dei genitori di ciascun anno educativo il proprio progetto educativo;

➤ partecipare, su richiesta del Comune, a progetti e alla realizzazione di iniziative rivolte alla prima infanzia e alle famiglie rendendosi, inoltre, disponibile a gestire eventuali servizi integrativi o aggiuntivi, concordandone con il Comune modalità e condizioni. E' fatto divieto all'affidatario assumere qualsiasi tipo di iniziativa diretta o indiretta connessa con lo svolgimento del servizio che coinvolga soggetti esterni all'organizzazione aziendale dell'affidatario medesimo, senza averne preliminarmente concordato le modalità con il Servizio comunale di merito, il quale valuterà ogni singola iniziativa. Tutte le iniziative prima di essere attivate devono ottenere espressa autorizzazione da parte di detto Servizio;

➤ presentare all'ufficio competente, al momento dell'attivazione del servizio nido d'infanzia, nota sottoscritta dal legale rappresentante indicante, per ogni dipendente impiegato nel servizio,

i dati anagrafici, il titolo di studio ed ogni altra indicazione che ne attesti il diritto allo svolgimento dell'incarico, la data di assunzione, il tipo di contratto applicato e l'orario di lavoro assegnato. Tale adempimento, nel corso della vigenza contrattuale, dovrà essere aggiornato con le modifiche che di volta in volta dovessero verificarsi (sostituzioni, integrazioni, cessazioni ecc.);

- comunicare mensilmente al servizio competente le presenze del personale applicato al nido d'infanzia. Giornalmente dovrà essere registrata la presenza del personale educativo e dei bambini presenti nei diversi momenti della giornata; il registro/file deve essere custodito al nido d'infanzia;

- comunicare al Comune, all'inizio di ogni anno educativo, l'elenco delle azioni formative obbligatorie e aggiuntive che saranno proposte al personale e fornire a conclusione dell'anno educativo l'elenco consuntivo delle azioni realizzate;

- fornire al Comune, entro i termini dallo stesso definiti, ogni documentazione ed informazione necessaria alla gestione dell'utenza, all'applicazione delle tariffe e comunque inerente all'espletamento del servizio, compresa l'applicazione delle condizioni generali di erogazione del servizio di prolungamento orario, anche mediante la compilazione di modulistica predefinita;

- fornire al Comune, entro i termini dallo stesso definiti, ogni altro dato o documento che il medesimo ritenga opportuno ai fini della valutazione dell'attività espletata;

- provvedere annualmente alla somministrazione dei questionari, elaborati di concerto con l'Amministrazione comunale, volti alla rilevazione della soddisfazione dell'utenza e collaborare ad ogni altra eventuale indagine o rilevazione richiesta dal Servizio di merito del Comune;

- richiedere preventivamente il nulla-osta al Comune per ospitare personale in tirocinio dei diversi istituti scolastici;

- integrare e sostituire il materiale didattico e di consumo (quali, a titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo, biancheria, stoviglie, giochi e quanto altro possa essere necessario a garantire la corretta erogazione del servizio);

- fornire i generi alimentari in conformità ai criteri minimi ambientali (CAM) DM 65 - 10 marzo 2020 e il materiale igienico-sanitario anche relativo ai locali cucina, in conformità ai criteri ambientali minimi CAM di cui al DM 24 maggio 2012 "CAM per l'affidamento dei servizi di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene";

- garantire l'assolvimento, di tutte le operazioni volte ad assicurare il servizio di preparazione e somministrazione dei pasti ai bambini, nonché di quelle relative alla pulizia e sanificazione dei locali di distribuzione del pasto;

- garantire l'assolvimento di tutte le operazioni di pulizia e di igiene giornaliera e periodica e di ogni altra operazione necessaria ad assicurare in ogni momento la presenza di condizioni ottimali di utilizzo in piena sicurezza, sia da un punto di vista igienico – sanitario, che dal punto di vista della tutela dell'incolumità dei bambini e di chiunque acceda alle strutture; la pulizia dei locali deve essere eseguita solo con prodotti conformi Criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 24 maggio 2012 "CAM per l'affidamento di servizi di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene";

- provvedere a propria cura e spese alla pulizia straordinaria degli arredi, degli apparecchi, delle attrezzature, degli strumenti, delle pertinenze e delle aree esterne messi a disposizione al fine di garantire in ogni momento la presenza di condizioni ottimali di utilizzo in piena sicurezza sia dal punto di vista igienico – sanitario che dal punto di vista della tutela dell'incolumità dei bambini e di chiunque acceda alle strutture. La pavimentazione interna in legno non verniciato deve essere deterisa con specifici prodotti non aggressivi e periodicamente trattata con adeguate cere/oli nutrienti. Anche la pulizia straordinaria deve essere eseguita solo con prodotti conformi ai Criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 24 maggio 2012 "CAM per l'affidamento di servizi di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene".

- garantire la fornitura di tutto il materiale didattico, pedagogico, ludico, igienico – sanitario e di consumo necessario per la funzionalità del servizio. A titolo puramente esemplificativo, ma non esaustivo, rientrano in tale tipologia i beni:

- beni di consumo caratterizzati dall'avere un'utilità non ripetuta: generi alimentari, materiale di pulizia, materiale igienico sanitario (es: pannolini, fazzoletti, salviette, altro), cancelleria;

- beni caratterizzati dal fatto di avere un'utilità ripetuta ma di durata limitata nel tempo: biancheria (es: tovaglie, lenzuolini, cuscini, coperte, altro), suppellettili da cucina necessari per la preparazione e la somministrazione dei pasti (es: piatti, bicchieri, posate, altro), materiale didattico, giochi.

L'adeguatezza in termini qualitativi e quantitativi di tutti i beni e materiali acquistati di cui sopra

potrà essere valutata dall'Amministrazione in qualsiasi momento nel corso della gestione del servizio;

- provvedere a mantenere, a propria cura e spese, le attrezzature e gli arredi affidati ripristinando la funzionalità venuta meno per l'usura derivante dal normale utilizzo e, al termine del rapporto contrattuale, riconsegnare gli stessi nello stato di fatto della consegna iniziale;

- provvedere, in caso di necessità, a propria cura e spese, alla sostituzione degli arredi e degli arredi gioco, delle attrezzature, delle apparecchiature e dei beni mobili non di consumo, messi a disposizione dall'Amministrazione sulla base di apposito verbale di consegna, completo di inventario aggiornato allegato al presente capitolato, al momento dell'avvio del servizio, con attrezzature e beni di pari valore e qualità. La sostituzione dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Amministrazione. Il Comune si riserva la facoltà di valutare le richieste motivate dell'appaltatore relativamente a ulteriori necessità di arredi e attrezzature evidenziatesi nell'arco di vigenza contrattuale, compatibilmente alle risorse disponibili in bilancio;

- provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria delle parti della struttura messe a disposizione in via esclusiva e dell'area esterna alla stessa, compresa la regolare potatura delle piante e delle fioriere del giardino pensile al fine di conservarla per tutta la durata dell'affidamento in perfetto stato di efficienza e a comunicare tempestivamente all'Amministrazione la necessità di interventi di manutenzione straordinaria. Rientrano nelle manutenzioni ordinarie tutti gli interventi volti a garantire una corretta e diligente conduzione degli immobili che ne garantiscano l'efficienza e la durata nel tempo e che riguardano a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo: le tinteggiature delle pareti, la sostituzione di vetri, la riparazione o sostituzione di serrature maniglie rubinetterie, la registrazione dei serramenti interni ed esterni, la verniciatura di ringhiere parapetti e recinzioni, lo sgombero della neve, la sostituzione di lampade, ed in genere tutte le riparazioni che possano essere fatte sul posto con normali mezzi d'opera e materiali di consumo. Per quanto non previsto si fa riferimento all'articolo 77 comma 1 lett.a) della L.P. 4 agosto 2015 n.15 e alle disposizioni del codice civile in materia di manutenzione ordinaria;

- provvedere alla manutenzione ordinaria dei seguenti impianti (ove presenti): riscaldamento, condizionamento, trattamento aria, elettrico, antincendio (estintori e/o manichette e/o naspi e/o impianto rivelazione fumi), idrico – sanitario, di irrigazione (che dovrà essere puntualmente scaricato prima dell'inizio della stagione invernale), antintrusione, ascensore, montacarichi e alla tenuta dei relativi registri di manutenzione allo scopo di assicurarne la durata, il loro rendimento e la loro perfetta efficienza secondo quanto prescritto dalle normative vigenti. In particolare, per l'impianto di riscaldamento e raffrescamento è necessario eseguire le operazioni manutentive, prima dell'inizio delle stagioni invernali ed estive, le operazioni di messa a riposo, al termine delle stagioni stesse, ed assumere direttamente o delegare a persona fisica o giuridica, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, la funzione di "terzo responsabile", ai sensi del D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993 art. 1 lett. o e art. 11 e del D.lgs. n. 192 del 19 agosto 2005 e s.m., con l'obbligo di garantire tutte le misure necessarie per il contenimento dei consumi energetici e di eseguire tutte le verifiche ed operazioni previste nel libretto di centrale.

Poiché il nido d'infanzia è ubicato nello stesso edificio della ex scuola provinciale dell'infanzia, alcuni interventi di manutenzione ordinaria degli impianti potranno essere assunti direttamente dall'Amministrazione comunale per garantirne tempestività ed efficacia, salvo il successivo addebito delle spese sostenute all'aggiudicatario per quanto di rispettiva competenza.

- comunicare all'Amministrazione la necessità di interventi di manutenzione straordinaria al fine di garantire il perfetto stato di efficienza della struttura e dell'impiantistica, ed in particolare, segnalare entro 48 ore eventuali interventi di manutenzione straordinaria urgenti, necessari al fine di garantire la sicurezza della struttura;

- al fine di soddisfare l'obbligo giuridico di cooperazione e coordinamento e la promozione del medesimo in considerazione del verificarsi di eventuali rischi interferenziali, il soggetto appaltatore sarà tenuto alla sottoscrizione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) il quale verrà allegato al contratto;

- operare nel rispetto dell'ambiente, ed in particolare:

- provvedere alla rimozione di rifiuti ed al successivo smaltimento utilizzando i contenitori appositi, rispettando le norme e le regole in materia di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani sul territorio comunale;

- sperimentare, se richiesto dall'Amministrazione comunale e con il consenso dei genitori, l'uso di pannolini riciclabili o biodegradabili forniti dai genitori stessi;

–utilizzare unicamente prodotti di pulizia conformi ai Criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 24 maggio 2012 “CAM per l'affidamento di servizi di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene” per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene, in quanto compatibili. L'aggiudicatario del servizio deve fornire alla stazione appaltante, prima della sottoscrizione del contratto e comunque nel corso dell'esecuzione del medesimo, l'elenco dei prodotti usati nell'esecuzione del servizio e la dichiarazione in ordine alla conformità dei prodotti e dei servizi alle linee guida sopra riportate. La stazione appaltante si riserva di richiedere all'appaltatore la dimostrazione di quanto dichiarato. I prodotti di pulizia devono essere conservati in locale apposito o in armadi chiusi ed essere contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta, curando le modalità di stoccaggio in modo da prevenire possibili fuoriuscite accidentali dei liquidi;

–rispettare le eventuali ulteriori prescrizioni fissate dal Comune nel sistema di gestione ambientale e trasmettere allo stesso, se richiesti, i dati relativi agli impatti ambientali del servizio affidato;

–formare adeguatamente il proprio personale.

➤ garantire l'autocontrollo igienico-sanitario ai sensi del Regolamento CE 852/2004 e ss.mm. e i.;

➤ garantire il pieno rispetto delle norme sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008;

➤ sperimentare, se richiesta dell'Amministrazione e con il consenso dei genitori, l'uso di pannolini riciclabili o biodegradabili;

➤ segnalare tempestivamente all'affidatario eventuali necessità di manutenzione ordinaria dei beni consegnati, giusta l'inventario redatto al momento della consegna formale dell'immobile.

4. Sono a carico dell'affidatario le spese relative a: servizio acquedotto (acqua potabile, fognatura ecc.), asporto rifiuti solidi urbani, telefono (compreso l'accesso alla rete internet); *Poiché il nido d'infanzia è ubicato nello stesso edificio della ex scuola provinciale dell'infanzia, le spese relative alle utenze potranno essere assunte direttamente dall'Amministrazione comunale, salvo il successivo addebito all'aggiudicatario per quanto di rispettiva competenza*

5. Per l'esecuzione del servizio/fornitura oggetto di questo capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore è tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, come stabilito nel DUVRI. I costi diretti derivanti dall'applicazione di dette misure sono riconosciuti dall'amministrazione aggiudicatrice all'appaltatore quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il periodo di applicazione delle stesse, mediante modifica del contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a) della l.p. 2/2016. Non sono riconosciuti all'operatore economico indennizzi o risarcimenti per l'eventuale protrazione del termine contrattuale a seguito dell'applicazione delle predette misure di prevenzione”.

Art 40 - Obblighi a carico della stazione appaltante

1. Il Comune/stazione appaltante si impegna a:

➤ mettere a disposizione una sede idonea allo svolgimento del servizio con una capienza massima conforme a quanto indicato nell'art. 39 del presente capitolato, parte tecnica;

➤ concedere in uso gli arredi e le attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio, così come indicati nell'inventario redatto al momento della consegna formale dell'immobile;

➤ effettuare il pagamento del corrispettivo secondo le modalità indicate nell'art. 12 del capitolato parte amministrativa;

➤ provvedere alla manutenzione straordinaria dell'immobile, delle relative pertinenze e delle apparecchiature in dotazione. Rientrano fra gli interventi di manutenzione straordinaria tutti gli interventi di riparazione o sostituzione di componenti deteriorati per vetustà, in modo da mantenere l'edificio e i connessi impianti tecnologici nello stato idoneo per servire alla destinazione d'uso. Sono inoltre da considerarsi interventi di manutenzione straordinaria quelli derivanti dalla necessità di adeguamento normativo di parti edilizie o impiantistiche in relazione a disposizioni legislative o regolamentari emanate successivamente alla consegna dell'immobile. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di addebitare al soggetto gestore le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, qualora la necessità degli stessi non sia stata comunicata dal soggetto gestore all'Amministrazione entro le 48 ore dalla rilevazione. Rimangono comunque a carico del soggetto gestore i danni subiti dal personale, utenti e/o terzi a causa della mancanza di interventi di manutenzione straordinaria della struttura qualora il

gestore non abbia provveduto, così come previsto dall'art. 8 del presente capitolato, ad avvisare l'Amministrazione Comunale di imperfezioni, rotture e di qualsiasi altro evento che possa determinare l'insorgere della necessità di interventi di manutenzione straordinaria;

- provvedere alla manutenzione dei seguenti impianti, qualora riferiti alle parti di competenza esclusive della struttura: di riscaldamento, di trattamento aria, elettrico, antincendio (estintori, manichette, idranti ed impianto rivelazione fumi, se presente), idrico-sanitario e antintrusione e alla tenuta dei relativi registri di manutenzione allo scopo di assicurarne la durata, il loro rendimento e la loro perfetta efficienza. In particolare per l'impianto di riscaldamento, è necessario eseguire le operazioni manutentive prima dell'inizio della stagione invernale e le operazioni di messa a riposo al termine della stagione stessa ed assumere direttamente o delegare a persona fisica o giuridica, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, la funzione di "terzo responsabile", ai sensi del DPR 412/1993 (art. 1 o art. 11 punto 3), con l'obbligo di garantire tutte le misure necessarie per il contenimento dei consumi energetici ed eseguire le verifiche previste nel libretto di centrale;
- effettuare la raccolta delle domande di iscrizione;
- elaborare le graduatorie di ammissione al nido;
- consegnare all'appaltatore ogni documentazione utile ai fini della gestione del servizio.

Art. 41 – Corrispettivo del servizio

1. Il corrispettivo dovuto all'aggiudicatario viene determinato con le modalità di cui all'articolo 8 del presente capitolato - parte amministrativa al momento dell'aggiudicazione in base all'offerta economica presentata dal soggetto risultato vincitore ed è dovuto per ogni posto occupato per il periodo di effettivo svolgimento del servizio di nido d'infanzia, inclusi i periodi di interruzione per vacanze in corrispondenza di festività natalizie e pasquali.

2. Il numero di posti occupati si determina mensilmente con riferimento al numero massimo di bambini contemporaneamente iscritti in quel periodo (sia a tempo pieno che ridotto), che non potrà essere superiore alla massima capienza della struttura. Nel caso il bambino sia iscritto a tempo ridotto il compenso da corrispondere al soggetto gestore sarà pari al 70% del prezzo fisso definito per ogni posto occupato.

3. La quota mensile verrà corrisposta al 50% per ogni posto occupato a decorrere dal 16° giorno del mese o dismesso entro il 15° giorno.

4. In caso di mancata prestazione del servizio per sciopero o cause imputabili all'aggiudicatario, la quota mensile per ogni posto occupato verrà proporzionalmente ridotta nella misura di 1/30 per ogni giorno di mancata prestazione, fino al giorno della ripresa del servizio.

5. Il corrispettivo mensile potrà essere decurtato delle somme corrispondenti ad eventuali penali, come previste del presente Capitolato.

Art. 42 - Modalità di liquidazione e pagamento del corrispettivo

1. Il corrispettivo dovuto per il servizio prestato viene pagato in 11 rate mensili posticipate per ogni anno educativo (settembre - luglio successivo) a seguito di emissione da parte dell'aggiudicatario di regolare fattura o di documento fiscalmente valido ai sensi della vigente normativa, fatto salvo quanto previsto all'art. 17 comma 3, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.

2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità in corso di esecuzione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

3. La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore.

4. Il Comune di Ledro provvede alla liquidazione del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.

5. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli

enti previdenziali e assicurativi.

6. In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

7. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

8. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

9. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite ed allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di conformità definitivo. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni, ai sensi dell'art. 102 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

10. L'importo del corrispettivo è considerato comprensivo di tutti i costi necessari a garantire la completa gestione della struttura secondo quanto previsto dal presente Capitolato e dall'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara.

11. In particolare nel corrispettivo si è tenuto conto che il valore economico sia sufficiente ed adeguato rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m. A tale importo deve essere aggiunta l'I.V.A., se dovuta, a termine di legge.

Art. 43 – Rette

1. Spettano al Comune di Ledro la determinazione, la riscossione e il controllo delle rette degli utenti, che costituiscono entrate di esclusiva spettanza dello stesso.

2. È fatto assoluto divieto all'aggiudicatario e ad ogni suo dipendente di accettare e/o richiedere agli utenti qualsiasi partecipazione in denaro o in qualsiasi altra forma per l'erogazione del servizio.

3. Al fine di permettere la corretta applicazione delle quote a carico delle famiglie degli utenti, l'aggiudicatario deve consegnare agli uffici comunali entro il giorno 5 di ogni mese, i dati inerenti le presenze dei bambini iscritti.

Art. 44 - Personale dell'appaltatore

1. Nell'erogazione del servizio l'aggiudicatario deve attenersi agli standards ed ai criteri di funzionamento definiti dalla normativa provinciale vigente in materia, dal Regolamento comunale per la disciplina del sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia, dal Disciplinare recante criteri e modalità di presentazione delle domande di accesso e formazione della graduatoria, dalle disposizioni del presente capitolato.

2. L'aggiudicatario deve mettere a disposizione, per tutto il periodo di durata dell'affidamento, le seguenti figure professionali:

a) un/a coordinatore/trice pedagogico/a con esperienza minima triennale nella gestione di servizi educativi per l'infanzia da 0 a 6 anni. Il/la coordinatore/trice pedagogico/a dovrà garantire un supporto minimo all'attività del nido di almeno 6 ore settimanali e dovrà raccordarsi con il Servizio di merito comunale per:

- condividere le linee generali di intervento e di coordinamento;
- definire all'inizio e nel corso dell'anno educativo il piano degli ambientamenti e l'organizzazione dei gruppi dei bambini;
- collaborare nell'organizzazione e strutturazione degli spazi educativi del nido e la loro eventuale ridefinizione;
- concordare le iniziative di promozione delle competenze del personale educativo;
- favorire la messa in rete dei servizi socio educativi a livello territoriale;
- concordare, in caso di assegnazione al nido di bambini con bisogni educativi speciali, l'eventuale assegnazione di personale educativo a sostegno del gruppo in cui è inserito il bambino e la stesura del progetto educativo individualizzato nel rispetto delle linee di intervento educativo definite nel Gruppo di lavoro;
- concordare, in caso di assegnazione al nido di bambini la cui situazione familiare è seguita dal Servizio sociale, l'attivazione di un percorso di monitoraggio e di supporto educativo – genitoriale alle singole situazioni;
- assicurare costante informazione sull'andamento dell'attività educativa;
- segnalare problematiche e necessità rilevate all'interno della struttura.

b) il personale necessario per l'erogazione del servizio di nido d'infanzia dotato dei titoli professionali richiesti per l'accesso all'impiego nei nidi d'infanzia così come previsti dalla L.P. n. 4 del 12 marzo 2002 e sue disposizioni attuative adottate con deliberazioni della Giunta Provinciale n. 1891 del 01.08.2003, n. 2713 dd. 17.10.2003, n. 424 dd. 27.02.2004, n. 1856 dd. 06.08.2004, n. 2086 del 30.09.2005, n. 1550 dd. 28.07.2006, n. 2204 dd. 29.08.2008, n. 1434 dd. 17.06.2010 e, nello specifico:

b1) un/a coordinatore/trice interno/a al nido di età non inferiore di anni 18, in possesso dei medesimi titoli previsti per il personale educativo con esperienza minima biennale come educatrice o coordinatrice in servizi socio educativi per l'infanzia da 0 a 6 anni.

Tale figura deve essere individuata fra il personale educativo impiegato nell'erogazione del servizio di nido d'infanzia. Il/la coordinatore/trice interno/a al nido svolge compiti di organizzazione interna, di supporto e di collegamento tra il nido e le diverse realtà con le quali esso interagisce, favorendo l'integrazione tra componenti educative, organizzative ed amministrative in coerenza con il Progetto pedagogico – educativo presentato in sede di gara, ed in particolare:

- definisce e verifica l'attuazione della programmazione e della progettazione educativa annuale in accordo con il Coordinatore pedagogico;
- coordina gli incontri del personale del nido svolgendo funzioni di affiancamento e sostegno al gruppo di lavoro;
- assicura quotidianamente la qualità del servizio offerto;
- è garante del buon funzionamento del nido ed è referente per le famiglie e per l'Amministrazione comunale;
- partecipa alle iniziative ed agli incontri promossi dall'Amministrazione comunale nell'ambito del coordinamento pedagogico ed organizzativo del nido comunale, così come alla formazione specifica organizzata dall'aggiudicatario per tale figura;
- ove previste, conduce, promuove o sviluppa eventuali ulteriori attività concordate con l'Amministrazione.

Per le attività di coordinamento interno devono essere garantite almeno 25 ore settimanali.

b2) Personale educativo di età non inferiore di anni 18 in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa provinciale di cui sopra.

Almeno il 70% del personale educativo impiegato nel servizio di nido deve essere in possesso di esperienza lavorativa minima di un anno nei servizi socio educativi per l'infanzia da 0 a 6 anni.

Tra il personale individuato alle lettere b1) e b2) dovrà essere individuata una figura con funzioni di **Responsabile dell'esecuzione del contratto**, che dovrà raccordarsi con le competenti strutture comunali per assicurare una costante informazione sull'andamento

dell'attività didattica e segnalare eventuali problematiche e necessità rilevate all'interno della struttura.

b3) Personale ausiliario: *di età non inferiore di anni 18, in possesso dell'assolvimento dell'obbligo scolastico.*

b4) Addetto alle funzioni di cucina: *di età non inferiore a 18 anni, in possesso di diploma professionale di cuoco oppure licenza scuola dell'obbligo e attestato di qualifica biennale di cuoco.*

3. L'aggiudicatario deve assegnare il personale al servizio di nido d'infanzia, tenuto conto delle caratteristiche della struttura, dell'età e delle caratteristiche dei bambini e delle bambine accolti, nonché dei tempi di apertura del servizio in ragione del rapporto:

- un educatore per ogni gruppo di 6 bambini iscritti di età compresa tra 3 e 18 mesi;
- un educatore per ogni gruppo di 9 bambini iscritti di età superiore a 18 mesi;
- un addetto alle funzioni ausiliarie ogni 15 bambini;
- un addetto alle funzioni di cucina.

Il rapporto personale educativo – bambini va osservato per tutto l'orario di apertura del servizio tenendo conto dell'andamento delle entrate e delle uscite dei bambini iscritti al nido.

4. La sostituzione del personale deve avvenire con personale di corrispondente qualifica, professionalità e requisiti offerti ed in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dalla L.P. n. 4 del 12 marzo 2002 e s.m., dalle relative deliberazioni attuative, e dovranno essere effettuate in modo tale da garantire il mantenimento dei rapporti previsti.

5. L'aggiudicatario si impegna in ogni caso ad assegnare il personale in ragione di nuovi o diversi parametri che venissero definiti nel corso della gestione con eventuale rideterminazione del corrispettivo concordata con il Servizio comunale di merito.

6. Al fine di garantire la continuità educativa ai bambini, la composizione del gruppo di lavoro dovrà rimanere il più possibile stabile per l'intero periodo di validità del contratto.

7. Nel rapporto con l'utenza il personale dell'aggiudicatario deve svolgere il compito assegnato con perizia, prudenza, diligenza e adottare un comportamento ed un abbigliamento decoroso in considerazione della funzione svolta e della particolare sensibilità dell'utenza del servizio. Dovrà essere assolutamente rispettato il divieto di fumo.

8. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di chiedere motivatamente ed anche in considerazione dei rilievi eventualmente formulati dai genitori, l'allontanamento dalla struttura di personale che, per comportamento o abbigliamento, non dimostri di possedere il necessario decoro.

Art. 45 - Integrazione dei bambini con bisogni educativi speciali

1. Qualora al nido d'infanzia siano ammessi bambini con particolari e gravi difficoltà psichiche, fisiche o sensoriali, l'aggiudicatario, su richiesta dell'Amministrazione comunale e secondo le modalità con la stessa concordate, provvede ad assegnare ulteriore personale, nel rispetto delle disposizioni della L.P. n. 4 del 12 marzo 2002 e s.m. e relative deliberazioni attuative.

2. L'Amministrazione comunale riconosce all'aggiudicatario, per il periodo di frequenza del bambino al nido, oltre alla quota mensile unitaria, un corrispettivo orario omnicomprensivo e forfetario di euro 20,00 (oneri esclusi) per le ore settimanali concordate ed effettivamente prestate dall'educatore/trice di sostegno nei giorni di presenza del bambino durante il periodo di apertura del servizio. Non verrà rimborsata alcuna spesa di carattere generale ed il costo di eventuali sostituzioni dell'educatore che dovranno essere comunque garantite dall'aggiudicatario.

3. Prima dell'ambientamento del bambino al nido o, se lo stesso risulta ammesso, nel corso della frequenza, il Coordinatore Pedagogico promuove la costituzione del Gruppo di lavoro composto dal Coordinatore interno dell'aggiudicatario, dagli educatori del nido, dagli operatori socio – sanitari che hanno in carico il bambino.

4. Il Gruppo di lavoro definisce, condividendole con la famiglia, le linee di intervento da attuare per l'elaborazione del progetto educativo individualizzato, che sarà curato dagli educatori del nido.

5. Gli educatori del nido d'infanzia si impegnano ad operare secondo le modalità e le finalità concordate dal Gruppo di lavoro.

Art. 46 - Formazione del personale

1. L'Aggiudicatario si impegna a provvedere a proprie spese all'aggiornamento professionale di tutti gli operatori.
2. Il personale operante nel nido d'infanzia è tenuto a partecipare alle iniziative di formazione e aggiornamento promosse e realizzate dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Comune per i servizi socio educativi interessati del territorio. Al personale ausiliario e al cuoco deve essere garantita la partecipazione alle specifiche attività di formazione anche eventualmente promosse e realizzate dall'Amministrazione comunale.
3. L'aggiudicatario può attuare altre iniziative di formazione ed aggiornamento, in aggiunta a quelle promosse dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Comune.

Art. 47 – attività di pulizia

1. La pulizia dovrà essere programmata dall'appaltatore secondo un calendario giornaliero, settimanale e periodico che comprenda tutti i locali di pertinenza esclusiva del nido e di quanto si trova all'interno degli stessi, delle relative pertinenze del terrazzo e del giardino nonché della corte interna. Inoltre dovrà essere eseguito il riordino quotidiano e il lavaggio al bisogno e, comunque, almeno settimanale dei giochi e dei materiali e bisettimanale per i giochi e i materiali utilizzati dai bambini fino ai 12 mesi di età.
2. I prodotti usati per la pulizia dovranno essere di prima qualità, di odore non sgradevole ed atti a garantire il pieno rispetto delle norme igieniche e la salvaguardia delle persone e degli ambienti. Ciascun prodotto deve essere accompagnato dalla relativa "scheda di sicurezza" prevista in ambito UE. In ogni caso il detergente universale neutro per tutte le superfici, il sapone liquido destinato all'igiene del bambino e i fazzoletti di carta devono essere dotati di marchio Ecolabel o altre attestazioni equivalenti e/o certificazioni FSC o PEFC o altre attestazioni equivalenti da comprovarsi mediante produzione delle relative schede tecniche pria dell'avvio del servizio.
3. Le operazioni di pulizia non devono interferire con le attività dei bambini.
4. Lo svolgimento delle attività di pulizia dovrà, comunque, rispettare i criteri ambientali minimi (CAM) previsti dal DM 24.05.2012.

Art. 48 - Servizio di ristorazione

1. I menù somministrati devono essere controllati e visti da un dietista. Il menù potrà essere strutturato su 4 settimane, a rotazione, predisponendo menù stagionali. L'appaltatore ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dal Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare approvato dalla G.P. con deliberazione n. 27 di data 20.01.2017 in attuazione dell'art. 4 della L.P. 13/2009 e dall'allegato 1) del presente Capitolato "Oneri specifici del servizio di ristorazione" in attuazione della deliberazione G.P. n. 1737 di data 20.10.2017 in quanto compatibile. Con particolare riferimento alla scelta degli alimenti da somministrare ai bambini (biologici, IGP, DOP, STG, prodotti di qualità es. marchio di qualità trentino, produzione integrata, prodotti tipici e tradizionali, prodotti a basso impatto ambientale), l'aggiudicatario è tenuto a rispettare le prescrizioni contenute nell'art. 3 del citato allegato 2. In caso di comprovati motivi l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione di prodotti coinvolti in scandali alimentari o provenienti da mercati in cui si sono verificati problemi che compromettano la salute pubblica.
2. Non sono ammesse forniture di alimenti derivati da organismi geneticamente modificati (transgenici) o che contengano ingredienti della stessa origine. Inoltre, non devono avere subito trattamenti tecnici particolari quali l'uso delle radiazioni ionizzanti o trattamenti chimici non consentiti. E' vietato l'uso di anti germoglianti e di gelatine animali.
3. L'aggiudicatario deve approvvigionarsi da fornitori di sua scelta che garantiscano la consegna delle derrate con una frequenza tale da assicurarne la freschezza e l'idoneità all'uso, privilegiando alimenti tipici e stagionali in un'ottica di valorizzazione delle coltivazioni locali e delle biodiversità nonché di protezione dell'ambiente dall'inquinamento e dal traffico.
4. L'appaltatore dovrà attenersi a quanto indicato dal DECRETO ministeriale 9 aprile 2009, n. 82 (Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità

Europea ed all'esportazione presso Paesi terzi) e dal Codice OMS/UNICEF.

5. Sono in capo all'appaltatore i prodotti per la pulizia degli elettrodomestici e per l'igiene della cucina

6. L'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire o di far eseguire da ditta specializzata appositi controlli sulla qualità del servizio effettuato.

Art. 49 – Responsabilità

1. L'appaltatore assume ogni responsabilità derivante dalla conduzione del nido d'infanzia sotto il profilo giuridico, economico, igienico-sanitario e organizzativo e gestisce il servizio in conformità a quanto stabilito dal Regolamento comunale in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità.

2. La gestione del servizio è effettuata dall'appaltatore a proprio nome, per proprio conto e a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge. L'appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevato e indenne il Comune da ogni e qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato a propri dipendenti o a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi estranei, nonché da danni di qualsiasi natura che possono derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale in relazione ai servizi oggetto del presente capitolato. Il Comune sarà così esentato da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.

3. L'appaltatore risponde interamente per danni a persone o cose che possono derivare dall'impiego di mezzi e attrezzature, anche se di proprietà del Comune, nell'espletamento dei servizi e risponde di ogni danno derivante dalla carente manutenzione ordinaria della struttura qualora non adeguatamente segnalata.

4. L'appaltatore, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante la durata dell'affidamento, comprese le ordinanze e regolamenti del Comune di Ledro.